

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 600Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi. *(GU n.268 del 16-10-1973 - Suppl. Ordinario)*

vigenti al 10-04-2014

Articoli

TITOLO I
DICHIARAZIONE ANNUALE

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [7 bis](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [12 bis](#)

TITOLO II
SCRITTURE CONTABILI

- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [18 bis](#)
- [18 ter](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [20 bis](#)
- [21](#)
- [22](#)

TITOLO III
RITENUTE ALLA FONTE

- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [25 bis](#)
- [25 ter](#)
- [26](#)

Testo in vigore dal: 1-1-2008

ATTIVA RIFERIMENTI NORMATIVI	AGGIORNAMENTI ALLA
---------------------------------	-----------------------

Art. 37.

Controllo delle dichiarazioni

Gli uffici delle imposte procedono, sulla base di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro delle finanze tenendo anche conto delle loro capacita' operative, al controllo delle dichiarazioni e alla individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione sulla scorta dei dati e delle notizie acquisiti ai sensi dei precedenti articoli e attraverso le dichiarazioni previste negli articoli 6 e 7, di quelli raccolti e comunicati dall'anagrafe tributaria e delle informazioni di cui siano comunque in possesso. ***((I criteri selettivi per l'attivita' di accertamento di cui al periodo precedente, compresa quella a mezzo di studi di settore, sono rivolti prioritariamente nei confronti dei soggetti diversi dalle imprese manifatturiere che svolgono la loro attivita' in conto terzi per altre imprese in misura non inferiore al 90 per cento)).***

In base ai risultati dei controlli e delle ricerche effettuati gli uffici delle imposte provvedono, osservando le disposizioni dei successivi articoli, agli accertamenti in rettifica delle dichiarazioni presentate e agli accertamenti d'ufficio nei confronti dei soggetti che hanno omesso la dichiarazione.

In sede di rettifica o di accertamento d'ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne e' l'effettivo possessore per interposta persona.

Le persone interposte, che provino di aver pagato imposte in relazione a redditi successivamente imputati, a norma del comma terzo, ad altro contribuente, possono chiederne il rimborso. L'amministrazione procede al rimborso dopo che l'accertamento, nei confronti del soggetto interponente, e' divenuto definitivo ed in misura non superiore all'imposta effettivamente percepita a seguito di tale accertamento.
